



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.

dott. Marcello Giacalone Consigliere

dott. Francesca Lupino Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 186 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2020 promosso da

in persona dei soci

amministratori, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone,

che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione di primo grado,

appellante

CONTRO

, in persona del legale rappresentante, nella qualità di

mandataria di , elettivamente domiciliata in Oristano, presso lo studio

dell'avv. che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla

comparsa di risposta,

appellata

CONTRO

e per essa quale mandataria

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Battipaglia,



presso lo studio dell _____, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,

interveniente

All'udienza dell'8-04-2022 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte

- 1) anche d'ufficio, accertare la nullità per contrarietà alla l. 287/1990 e all'art. 101 TFUE degli accordi già sanzionati dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4-12-2013 e del 7-12-2016 nonché la nullità delle quotazioni inviate dalle banche che vi abbiano partecipato nonché la nullità e mancanza di oggettività dei tassi Euribor presi a riferimento nel contratto per cui è causa nonché la nullità anche ex art. 1346 e 1418 c.c. dell'atto di mutuo per cui è causa – quale contratto a valle dell'intesa vietata – non potendosi calcolare per le nullità predette il tasso d'interesse debitore per le rate che facciano riferimento a valori Euribor nulli;
- 2) in via subordinata ricalcolare gli interessi con applicazione del solo spread non potendosi applicare il tasso legale sostitutivo avendo le parti previsto un tasso minimo nel margine di guadagno della banca "spread";
- 3) in base all'accoglimento delle domande che precedono ricalcolare le somme dovute dagli attori con i tassi che risulteranno di giustizia, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate;
- 4) con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato quale antistatario.

Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte

- 1) rigettare in quanto inammissibili e infondati tutti i motivi di appello proposti dalla _____ confermando la sentenza n. 578/2019 resa dal _____



Tribunale di Nuoro il 28-10-19, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;

- 2) con vittoria di spese e competenze.

Nell'interesse dell'interveniente: voglia la Corte

- 1) accogliere le conclusioni rassegnate da
- 2) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio d'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 578/2019 il Tribunale di Nuoro rigettava le domande proposte dalla nei confronti di nella qualità di mandataria di , regolando di conseguenza le spese processuali.

L'attrice muoveva contestazione in ordine ai tassi corrispettivi e moratori previsti nel contratto di mutuo fondiario stipulato con la (poi incorporata nella in data 2-03-04, denunciando la nullità del tasso ultralegale per violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 6 delibera 9-02-2000, in quanto nel documento contrattuale non era indicato il TAE, nonché l'usurarietà del tasso di mora; sosteneva inoltre la nullità e/o indeterminatezza del parametro Euribor, richiamato nell'art. 4 del documento contrattuale, per il periodo 29-09-05/30-05-08, poiché frutto di intesa anticoncorrenziale già sanzionata dalla Commissione Europea Antitrust. Respinta l'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto della domanda, invece sufficientemente argomentata nel *petitum* e nelle ragioni, il tribunale rilevava preliminarmente come la mutuataria non proponesse azione di ripetizione cui opporre l'eccezione di prescrizione formulata, peraltro genericamente, dalla banca. Nel merito, il primo giudice escludeva che nel mutuo operasse la prescrizione normativa dell'indicazione del TAE, riferibile soltanto ai rapporti ove era ipotizzabile una capitalizzazione periodica degli interessi, e condivideva le conclusioni rassegnate dall'ausiliario circa il rispetto delle soglie usuarie da parte dei tassi di mora indicati in contratto.

Quanto alla contestazione di invalidità dei tassi corrispettivi che recepivano il parametro Euribor negli anni 29-09-05/30-05-08, il tribunale riteneva che l'eventuale violazione della disciplina a



tutela della libera concorrenza, comunque non perpetrata dalla banca mutuante, non avesse inficiato la determinatezza del tasso recepito in contratto, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1346 c.c., e che di conseguenza non ricorressero i presupposti per la sostituzione invocata dall'attrice a norma dell'art. 1349 c.c.

Avverso tale decisione ha proposto appello la società _____, deducendo: (i) la violazione e/o erronea applicazione della legge antiusura laddove il tribunale non considerava che il tasso effettivo di mora, se rapportato ad anno, superava il tasso soglia; (ii) l'erronea interpretazione degli atti concernenti il tasso pattuito per il mutuo, di cui era dedotta la nullità ex art. 1418 c.c., in quanto frutto di un'intesa illegittima a monte, indipendentemente dalla partecipazione della banca mutuante.

Si è costituita la _____, in qualità di mandataria di _____, resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Con comparsa di intervento si è costituita la _____, quale mandataria di _____ s.r.l., a sua volta cessionaria del credito intestato a _____ in virtù di contratto di cessione del 23-11-2021 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/99.

All'udienza del 10-09-21 l'appellante ha formalmente rinunciato al primo motivo d'appello.

La causa, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi decisa sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve prendere atto della rinuncia dell'appellante alla censura relativa all'usurarietà del tasso contrattuale di mora.

Il capo della sentenza oggetto della presente impugnazione ha ad oggetto la deduzione attrice circa l'illegittimità del tasso debitore, previsto nell'art. 4 del contratto di mutuo stipulato tra le parti in data 2-03-2004 in misura variabile (*"Per ogni successivo semestre si applicherà il tasso corrispondente all'interesse semestrale risultante dalla somma dei seguenti addendi: una quota fissa di punti 1,00 quale margine di intermediazione a favore della banca; una quota variabile*



costituita dal tasso semestrale arrotondato allo 0,01% superiore, pari a $\frac{1}{2}$ del tasso nominale annuo euribor a sei mesi, rilevato ... il quart'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre di applicazione. Detto tasso euribor sarà moltiplicato per i giorni effettivi del semestre di applicazione, diviso per 180. In caso di indisponibilità del tasso Euribor si farà riferimento al tasso di rendimento annuo ... dei BT semestrali"), in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra banche nel periodo settembre 2005-maggio 2008, come accertato nella determinazione della Commissione Europea del 4-12-13.

Il tribunale riconosceva la validità del parametro Euribor, concretamente identificato in contratto e determinabile sulla scorta delle rilevazioni pubblicate, mentre reputava irrilevante ai fini della decisione la circostanza che fosse stata accertata la manipolazione dei dati utilizzati per l'elaborazione del parametro da parte del cartello di banche sanzionato dalla Commissione Europea, cui la Intesa Sanpaolo s.p.a. non aveva comunque partecipato.

L'appellante ha censurato detta argomentazione, evidenziando che l'illegittimità della clausola denunciata non era fondata sulla partecipazione della banca mutuante bensì sul fatto oggettivo della manipolazione del procedimento di fissazione dei valori sottostanti la formazione dell'Euribor in modo da alterarne l'entità, con la conseguenza che il tasso così determinato risultava frutto di un'intesa anticoncorrenziale e non poteva essere legittimamente utilizzato nel mercato. Ne conseguiva, secondo parte appellante, l'applicazione del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117 Tub.

La censura è fondata nei termini che seguono.

Come è noto, l'Euribor è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta cioè di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.



Il richiamo di tale parametro per stabilire *per relationem* le condizioni regolanti il contratto bancario è astrattamente ammissibile, non essendo vietato in modo assoluto dall'art. 117 TUB il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili bensì il rinvio ad usi o comunque a parametri non determinabili preventivamente da parte del cliente in quanto rimessi alla decisione unilaterale (e arbitraria) della banca (cfr. Cass. Civ. n. 17110/19).

Il profilo di nullità dedotto in giudizio si fonda invece sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo settembre 2005-maggio 2008, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all'atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4-12-2013.

In particolare, la Commissione aveva sanzionato la condotta delle banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor, condotta consistita nell'aver comunicato e/o ricevuto preferenze per un settaggio a valore costante in dipendenza delle proprie posizioni commerciali o esposizioni, nell'essersi scambiate informazioni non di dominio pubblico sulle intenzioni per l'invio di futuri dati per l'Euribor, nell'aver allineato i dati da comunicare alle informazioni confidenziali ricevute, nell'essersi uniformati ad un livello specifico nella comunicazione dei dati, nell'aver comunicato alle altre banche la quotazione appena inoltrata all'EBF o ancora prima di inviarla.

L'autorità antitrust concludeva che la manipolazione dei tassi Euribor aveva inciso sul normale andamento del mercato degli EIRD attraverso un innalzamento dell'Euribor per favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato e ridurre anticipatamente il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor, lucrandone un forte guadagno una volta tornato l'Euribor a valori più bassi e così attuando una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall'art. 101 Trattato CE laddove dispone che *“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o*



falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione ... Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto".

Trattasi di disposizione di ordine pubblico vincolante per gli stati dell'Unione Europea (v. Direttiva 2014/104/UE), che trova riscontro nel diritto interno italiano all'art. 2 della Legge n. 287/90 ove è statuito: *"Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel a) fissare direttamente di prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto"*, norma evidentemente finalizzata a perseguire l'obiettivo di tutelare il libero svolgimento del mercato proibendo qualsiasi distorsione della concorrenza anche mediante comportamenti non negoziali.

La decisione della Commissione Europea è prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione (sulla vincolatività delle decisioni della Commissione v. art. 16 Reg. CE n. 1/03).

La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell'art. 101 Trattato Ce e dell'art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull'Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all'intesa vietata. Invero, la nullità dell'intesa antitrust a monte - recepita per determinare il tasso nel contratto a valle - comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor.



Il primo comma dell'art. 1418 c.c. ha concepito un sistema aperto di nullità per violazione di norme imperative, in cui rientra qualsiasi assetto contrattuale che si ponga in contrasto con precetti inderogabili, quale certamente la disciplina posta a tutela della libera concorrenza.

Al rilievo di nullità per violazione di norma imperativa sarebbe ostativa, secondo la banca appellata, la circostanza che il contratto *de quo* era stato stipulato nel 2004 cioè in data precedente alla accertata condotta anticoncorrenziale e che la Intesa Sanpaolo s.p.a. non aveva preso parte al cartello sanzionato dall'autorità antitrust.

Vanno al riguardo sviluppate alcune considerazioni di fondo.

Certamente la verifica della validità del contratto va condotta con riferimento al momento genetico del vincolo negoziale, rispetto al quale, secondo la dottrina tradizionale, sarebbero irrilevanti gli eventi sopravvenuti relativi ad uno degli elementi essenziali, tranne l'ipotesi delle nuove norme a carattere retroattivo, che inciderebbero sugli effetti del rapporto e non sulla validità dell'atto.

La questione merita però ulteriori riflessioni non già sulla ovvia considerazione che il giudizio di validità del contratto espresso al momento del suo perfezionamento non può essere rimosso alla luce di fattori sopravvenuti bensì in ordine alla sorte di quello stesso atto nel corso della sua durata ed alla sua perdurante validità e/o efficacia, in senso diacronico, a seguito dell'insorgenza di nuovi eventi.

Una delle fattispecie che ha dato origine a tale discussione è quella relativa ai contratti di mutuo ed all'incidenza del superamento delle soglie stabilite dalla legge antiusura durante lo svolgimento del rapporto.

In quanto contratto reale, il mutuo si perfeziona con la dazione della *res* cui corrisponde l'obbligo dell'*accipiens* di restituire il *tantundem eiusdem generis*, realizzando così la funzione economico sociale tipica di questo contratto; nondimeno è caratterizzato dalla durata del rapporto quale effetto della programmazione negoziale voluta dalle parti. Ed è proprio con riguardo alla durata che la Suprema Corte è intervenuta per risolvere il contrasto formatosi sulla applicabilità della L. 108/96 ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore ed anche a quelli stipulati



successivamente e recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto

(S.U. n. 24675/17: "... più precisamente nel chiarire quale sia la sorte della pattuizione di un tasso d'interesse che, a seguito dell'operatività del meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un tasso è da qualificare usurario, si riveli superiore a detta soglia"), assumendo che le disposizioni normative antiusura, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 c. 1 d.l. n. 394/2000, attribuiscono rilevanza - ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario - al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi, "valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente".

L'elaborazione dei diversi orientamenti formatisi sulla materia è ricondotta dalle Sezioni Unite nel solco dell'interpretazione autentica dei precetti di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c. c.c. fornita dalla legge 108/96 come interpretata dall'art. 1 d.l. n. 394/2000, così preservando la clausola originariamente pattuita da qualsiasi censura di invalidità e/o inefficacia sopravvenuta per contrasto con la legge antiusura.

Gli orientamenti contrari appuntavano invece l'attenzione sulla inderogabilità delle disposizioni imperative e sui relativi effetti. Secondo Cass. Sez. I n. 4092/05 (conf. n. 4093/05, 2140/06, 6550/13), la nullità dei patti determinativi degli interessi con rinvio agli usi o in misura tale da raggiungere la soglia dell'usura, stabilita da norme entrate in vigore successivamente, in difetto di previsione di retroattività, non determina l'invalidità delle clausole originariamente pattuite, ma ne implica l'inefficacia *ex nunc*, traducendosi l'inefficacia sopraggiunta di un accordo di durata in ragione in tutto o in parte estintiva dei diritti con esso costituiti. A sua volta, Cass. Sez. I n. 9405/17 ribadiva il principio adottato nella sentenza n. 17150/16 laddove è sancita l'inefficacia *ex nunc* delle clausole dei contratti in corso divenute contrastanti con le disposizioni della legge 108/96 e la loro conseguente sostituzione con la disciplina legale, osservando che "la norma d'interpretazione autentica contenuta nel citato art. 1 del d.l. n. 394 del 2000, secondo la quale la valutazione dell'usurarietà del tasso d'interesse deve essere svolta sulla base di quello pattuito



originariamente, non elimina l'efficacia del rilievo dell'illiceità dovuta al sopravvenuto superamento del tasso soglia ma esclude che possano essere applicate le sanzioni civili e penali (come specificamente indicato da Corte Cost. n. 29 del 2002) stabilite all'art. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ. Questa costituisce l'unica opzione ermeneutica compatibile con la natura inderogabile ed imperativa della determinazione normativa periodica dei tassi soglia per ciascuna tipologia contrattuale ivi prevista".

L'argomentazione posta a fondamento della pronuncia delle Sezioni Unite inerisce invece la portata interpretativa della disposizione inderogabile esaminata, impegnativa per i contraenti soltanto nel momento della formazione dell'accordo anche sul piano della buona fede, pur con qualche "difficoltà" applicativa sul piano dell'esecuzione del contratto (v. pag. 13 sentenza); tuttavia non esclude in radice, ma anzi sembra presupporre, l'interferenza dei fattori sopravvenuti sulla validità ed efficacia dei contratti in corso, ammessa da quell'orientamento che riconosceva la sensibilità dei rapporti pendenti alla normativa sopravvenuta non retroattiva (sulla nullità sopravvenuta cfr. Cass. Civ. n. 827/99, che distingue la disciplina del fatto generatore del rapporto, che resta soggetta alla legge del suo tempo, da quella sul rapporto in corso, "... *la legge (n. 287/90) laddove stabilisce la nullità dell'intesa non chiede di far rilevare l'eventuale negozio che può costituire origine dell'effetto da evitare, ma piuttosto quella situazione, anche ulteriore all'eventuale negozio, che in quanto tale realizza un ostacolo al gioco della concorrenza ... La legge, stabilendone la nullità ad ogni effetto, ha voluto anche togliere l'efficacia di legge tra le parti che un eventuale negozio possiede per sua natura, se validamente costituito*").

In questi termini si propone la questione della ripercussione della nullità delle intese restrittive realizzate per la determinazione dei parametri Euribor sui contratti di mutuo a tasso variabile in corso nel periodo interessato dalla manipolazione.

Anche in questo caso non si discute della nullità della clausola sugli interessi al momento del perfezionamento del contratto bensì della perdurante validità/efficacia o inefficacia in senso stretto della determinazione convenzionale degli interessi che si accerti divenuta in contrasto con la norma



imperativa in materia di tutela della libertà del mercato e della concorrenza. Se nella fase dinamica del rapporto le condizioni stabilite in contratto vengono a porsi in contrasto con una disposizione inderogabile, deve quantomeno riconoscersi un'inefficacia in senso stretto della relativa clausola se non addirittura l'inefficacia derivante da nullità sopravvenuta, intesa quale contrarietà (parziale) del contratto prodottasi durante il suo svolgimento per effetto di un fatto sopraggiunto che impone la verifica della tenuta di validità delle condizioni originariamente pattuite proprio in considerazione della prestazione periodica del pagamento degli interessi (come nell'ipotesi del mutuo a tasso variabile, stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 108/96, in cui – per effetto del meccanismo convenzionale di determinazione della misura – venga oltrepassata la soglia usuraria in corso in esecuzione, che soltanto nella prospettiva consegnata dalle S.U. n. 24675/17 rimane irrilevante, mentre comporterebbe nullità sopravvenuta della clausola qualora si privilegiasse il momento del pagamento).

Nella specie, la contrarietà alla norma imperativa non si è concretata al momento della stipulazione del contratto, risalente al 2004, ma nel momento in cui il *tradens* aveva ricevuto interessi frutto di un'intesa nulla sopraggiunta che aveva reso invalida la clausola di determinazione del tasso corrispettivo anche agli effetti di cui all'art. 1284 c. 3 c.c.; in senso contrario si dovrebbe ammettere una deroga al principio *quod nullum est nullum producit effectum* e fare salvo il tasso privo di valido titolo nei rapporti con i destinatari finali della manipolazione, così limitando la tutela dei singoli debitori al solo piano risarcitorio nei confronti degli autori della violazione.

Non è fuor d'opera richiamare la decisione resa dalla Suprema Corte a sezioni unite (n. 41994/21) in materia di fidejussioni *omnibus* conformi al modello ABI dichiarato *in parte qua* anticoncorrenziale dal provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia. Per quel che qui interessa e tenendo conto che in quel caso la pratica anticoncorrenziale aveva comportato l'adozione di clausole standard nei contratti a valle, geneticamente viziati (cfr. Corte d'Appello Milano 29-09-21, Trib. Milano n. 9708/21, Trib. Torino n.3225/20 ove è evidenziato che il parametro Euribor incide invece sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento concesso), il



principio di diritto adottato dalle Sezioni Unite spiega che la destinazione ad una pluralità di operatori di condizioni contrattuali in violazione della legge n. 287/90 altera la libertà del mercato non solo per l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, in quanto abbassa il livello qualitativo delle offerte rinvenibili erodendo la libera scelta; la tutela accordata dall'ordinamento - ha proseguito la Corte - non può essere limitata all'azione risarcitoria posto che *“la nullità dell'intesa a monte si riverbera sul contratto stipulato a valle, che ne costituisce un consequenziale effetto, tanto da legittimare anche un'azione di ripetizione di indebito fondata sulla nullità del contratto medesimo”*.

Se così è, anche nella fattispecie di causa risulta riduttivo sul piano della tutela accordare al consumatore finale esclusivamente l'azione risarcitoria contro i partecipanti al cartello, mentre fare riferimento soltanto alla genesi del rapporto di durata significa confinare la portata della disposizione imperativa alla conclusione del contratto (che, ricordiamo, le S.U. n. 24675/17 hanno preferito in virtù dell'interpretazione autentica della normativa e non per un fatto ontologico) e sterilizzarla durante lo svolgimento del rapporto allorchè la fonte delle prestazioni eseguite dovrebbe invece continuare a mantenersi conforme al precetto.

Di contro, deve ritenersi che il cliente del contratto bancario indicizzato ad un tasso Euribor nullo a monte ha diritto di ottenere la declaratoria di nullità di una clausola che, per effetto della prevista variazione, recepisce in corso di svolgimento del rapporto un parametro nullo, frutto di una condotta in violazione della normativa antitrust.

La nullità parziale del contratto di mutuo non travolge l'intero contratto, secondo il principio *utile per inutile non vitiatur*, non essendo dedotta in causa la volontà negoziale di stipulare il mutuo soltanto a quelle condizioni, e prescinde dall'elemento psicologico in capo al mutuante all'atto della stipulazione del contratto.

In applicazione della regola generale di cui all'art. 1284 c.c., gli interessi corrispettivi del mutuo andranno dunque sostituiti dal tasso legale nel periodo in cui il tasso contrattuale è affetto da nullità.



Nella specie, il tasso di interesse variabile, semestralmente determinato nella somma di una quota fissa pari a 1,000 punti per anno ed una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari a $\frac{1}{2}$ del tasso Euribor a sei mesi (rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre di applicazione), deve essere sostituito dal tasso legale vigente nel periodo 29-09-05/30-05/08 per un totale di euro 9.012,62, con una differenza di euro 10.551,60 a favore del mutuatario rispetto all'ammontare degli interessi (euro 19.564,22) pacificamente pagati dai mutuatari (v. relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio, la cui metodologia non è stata contestata dalle parti, ove è riscontrato il regolare pagamento del mutuo quantomeno fino alla rata scadente il 30-06-2012).

La sostituzione del tasso deve essere integrale, seppure il tasso Euribor rappresenti la quota variabile cui si aggiunge una quota fissa, posto che il tasso così composto non è frazionabile arbitrariamente salvando la quota fissa, verosimilmente determinata anche in ragione della quota variabile.

In accoglimento dell'appello proposto dalla società mutuataria, deve essere dichiarata la nullità del tasso corrispettivo variabile applicato in misura complessivamente pari ad euro 19.564,22 nel periodo 29-09-05/30-05/08 al contratto di mutuo stipulato il 2-03-04 tra la Eredi Mereu Daniele di Mereu & C. s.n.c. e la Intesa Sanpaolo s.p.a., da sostituire con il tasso legale in misura pari ad euro 9.012,62.

Le spese processuali di entrambi i gradi vanno compensate tra le parti in considerazione della novità delle questioni trattate e della accertata conformità dei tassi di mora alla normativa antiusura.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso
la sentenza n. 578/19 del Tribunale di Nuoro, dichiara la nullità del tasso corrispettivo variabile applicato in misura complessivamente pari ad euro 19.564,22 nel periodo 29-09-05/30-05/08 al contratto di mutuo stipulato il 2-03-04 tra la



& C. s.n.c. e la , da sostituire con il tasso legale in misura pari ad euro

9.012,62;

2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.

Così deciso in Sassari il 14-07-2022

Il Presidente rel.

Dott. Maria Teresa Spanu

